

STATUTO T.A.O. Talenti Artistici Organizzati

Art.1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, su iniziativa dei soci fondatori, l'Associazione " T. A. O. Talenti Artistici Associati", di seguito chiamata "Associazione", regolata a norma del Titolo I Cap. III art.36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

Art.2

SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, via Valparaiso, 1 20144 Milano

Art.3

SCOPO E OGGETTO

L'Associazione non ha finalità di lucro e i servizi che presta non sono organizzati in forma di impresa.

Scopo dell'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti, è promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa, sociale tendente alla diffusione e alla valorizzazione dell'arte e della cultura in genere, attraverso l'organizzazione, anche con il supporto di terzi o in conto terzi, di manifestazioni artistiche, musicali, teatrali in genere.

L'Associazione, al fine di contrastare e prevenire forme di isolamento e di disagio personale e sociale, si propone di sviluppare e organizzare pratiche sportive tese al miglioramento degli stili di vita, delle relazioni sociali e della condizione fisica e psichica di ciascuno, con particolare attenzione alla promozione della cultura del benessere, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, associazione, istituti e comitati.

L'Associazione si propone di perseguire gli scopi statutari mediante:

- l'organizzazione di spettacoli, festival, rassegne, manifestazioni, incontri e altre attività, tutte finalizzate al raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- la promozione di attività di formazione, attraverso l'organizzazione conferenze, incontri, convegni, seminari, corsi di aggiornamento e perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, finalizzati all'approfondimento delle tematiche proprie dell'Associazione;
- l'acquisto e la produzione di pubblicazioni periodiche e non periodiche, nonché di materiali audio e video;
- l'organizzazione e la promozione di qualsiasi tipo di attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

L'Associazione, infine, può compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dei fini istituzionali, compreso l'acquisto di beni mobili, la stipula di mutui, la concessione di fidejussioni, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art.4

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche, necessarie per il conseguimento degli scopi associativi, sono costituite da:

- versamenti dei soci fondatori e sostenitori
- quote associative
- beni mobili

- contributi pubblici e privati
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
- liberalità derivanti da manifestazioni culturali
- ogni altro tipo di entrata, purché di natura lecita, che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Finché l'Associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse economiche della stessa, né pretenderne una quota in caso di recesso.

Art.5

DOMANDA DI AMMISSIONE

All'Associazione possono iscriversi tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto.

Nella stessa il richiedente deve dichiarare di avere piena conoscenza dello Statuto, che si impegna a rispettare, così come si impegna a rispettare tutte le delibere che verranno approvate dagli organi consortili.

Sulla domanda di ammissione è competente a deliberare il Consiglio Direttivo.

L'Associazione è aperto all'adesione di nuovi partecipanti, il cui ingresso non costituisce modifica del presente statuto. L'ammissione di nuovi consorziati comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente statuto e delle delibere fin qui approvate.

Art.6

ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO

L'esercizio sociale chiude inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo:

- elabora i criteri di redazione del progetto di conto consuntivo di spesa e di conto preventivo di spesa;
- predispone il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
- depositare il bilancio, per l'eventuale consultazione, presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione dello stesso;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio, non potendo essere diviso fra i consorziati, dovrà essere reinvestito per la realizzazione di iniziative rientranti nell'oggetto dell'Associazione entro il secondo anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti, previo accantonamento in un apposito fondo di riserva.

Art.7

I SOCI

L'Associazione è costituita da:

- a) Soci fondatori

Sono tali coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e coloro così nominati all'unanimità dai Soci Fondatori.

In caso di dimissioni o morte di uno di questi, il superstite provvederà a nominare il sostituto, cui compete lo status di Socio Fondatore.

I soci fondatori sono tenuti ad approvare, con voto unanime, lo Statuto o ad apportarne le opportune modifiche.

b) Soci Aderenti

Sono tali coloro che, interessati all'attività dell'Associazione, hanno fatto domanda di ammissione, accolta dal Consiglio Direttivo, il quale può accogliere o respingere la domanda, senza obbligo di motivare le proprie decisioni.

c) Soci Sostenitori

Sono tali coloro che contribuiscono con mezzi, sia morali sia materiali, al perseguimento degli scopi sociali.

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde per decesso o per dimissione, se accolta dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio esclude ogni rivalsa economica nei confronti dell'Associazione.

Art.8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea generale
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente

Art.9

L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

I soci possono anche farsi rappresentare da un terzo, previo rilascio di una apposita delega scritta.

Essa è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo; in via straordinaria, se lo richiede un terzo degli associati; in ogni caso l'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito almeno quindici giorni prima della riunione, con indicazione della data, della dell'ora e del luogo della convocazione.

L'assemblea dei soci rappresenta la diretta espressione della volontà dei soci ed esercita funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività dell'Associazione. Pertanto è tenuta a deliberare su tutte le questioni inerenti tale funzione di indirizzo e controllo e sulle questioni inderogabilmente previste dalle norme del C.C., quali l'approvazione del bilancio o la delibera di scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dell'Associati.

Presiede l'Assemblea il presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, un Consigliere

Art.10

CONSIGLIO DIRETTIVO E SUA COMPOSIZIONE

Il Consiglio direttivo è composto dai Soci Fondatori, tra i quali viene nominato all'unanimità il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a semplice richiesta di uno dei consiglieri, qualora lo ritenga opportuno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei soci fondatori in carica; delibera a maggioranza assoluta e, al contrario delle delibere assembleari, non è consentito il voto per rappresentanza.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per quanto concerne la predisposizione del programma dell'attività dell'Associazione, essendo ad esso riservato il compimento di tutti gli

atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o il presente statuto non riservi alla specifica competenza dell'Assemblea.

Trattasi, pertanto, di una competenza generale, che si estende ad ogni sorta di atti diretti a conseguire lo scopo dell'Associazione, che non siano espressamente rimessi alla volontà dell'assemblea.

A titolo meramente esemplificativo, spetta al Consiglio:

- 1) deliberare la convocazione dell'Assemblea su proposta del Presidente e fissare l'ordine del giorno;
- 2) eleggere il Presidente del Consiglio;
- 3) redigere il progetto di bilancio annuale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- 4) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- 5) fissare le contribuzioni annue dei soci;
- 6) determinare le tariffe per i servizi resi;
- 7) deliberare sulle domande di ammissione o dimissione dei soci;
- 8) in generale, compiere tutte le operazioni anche di straordinaria amministrazione ritenute necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- 9) deliberare le costituzioni in giudizio nelle eventuali liti attive e passive.

Art.11

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che ricopre la carica di Presidente dell'Associazione, ha la rappresentanza legale dello stesso, anche in giudizio.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- 1) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- 2) ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 3) ha la delega di firma sugli atti;
- 4) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- 5) coordina l'attività dei componenti del Consiglio, mantenendone unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi e al conseguimento degli scopi del Consorzio;
- 6) vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo;
- 7) accetta, per conto dell'Associazione, sovvenzioni, elargizioni, contributi vari.

Art.12

SCIoglimento

L'Associazione si scioglie, oltre che alla sua naturale scadenza e per le cause indicate dall'art. 2611 c.c., su delibera dell'Assemblea dei soci.

In tal caso si procede alla convocazione dello stesso, il quale delibera sulla modalità della liquidazione. Le relative spese graveranno sulle disponibilità dell'Associazione; se necessario, provvederanno pro quota i singoli associati.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno il bilancio finale ed eventuali residui attivi saranno destinati a fini di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 26 D.L.C.P.S. 1577/47 o saranno devoluti ad altro ente o istituto che persegua scopi analoghi.

Art.13

COLLEGIO ARBITRALE

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione o all'attuazione delle norme presenti nel presente statuto, nonché quelle derivanti da deliberazioni prese dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, così come quelle aventi ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto sociale fra i consociati e l'Associazione ovvero fra i consociati stessi, è di esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuno delle parti interessate e il terzo da due arbitri così nominati.

Il Collegio Arbitrale dovrà attenersi alle disposizioni di legge e pronunciarsi, depositando il lodo, nel termine di 90 giorni.

Il lodo non sarà impugnabile, salva l'applicazione dell'art. 35 d.lgs. 17.1.2003, n. 6.

Art.14

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Milano 28-09-2008